

Prot. 1927/24 U.

Prov. 98/2024



Prot. 253/24 INT.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

VARIAZIONE TABELLARE SETTORE LAVORO e PREVIDENZA

Il Presidente

Vista la proposta di variazione tabellare della dr.ssa Teresa Giardino, presidente della III Sezione civile nell'ambito della quale è inserito il settore lavoro e previdenza

Osserva

La dr.ssa Giardino evidenzia che con l'art. 37 del d. lgs. 10/10/2022 n. 149, per le controversie di lavoro introdotte successivamente al 28/02/2023, è venuta meno la differenziazione tra i riti in materia di impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra nel posto di lavoro in dipendenza della data di assunzione del lavoratore e delle dimensioni dell'azienda (una parte di esse trattate con il c.d. rito Fornero) ed è stata introdotta, con l'art. 441 bis c.p.c. (art. 3, comma 32 d. lgs. richiamato), una più ampia corsia preferenziale (con richiamo ai criteri di celerità e concentrazione) per la trattazione di tutte le controversie aventi a oggetto impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dalla disciplina sostanziale applicabile. Va quindi assicurata, anche in sede di assegnazione dei procedimenti, una distribuzione paritaria dei procedimenti ai magistrati del settore per assicurare l'effettività della priorità disegnata dal legislatore, considerando che un più alto numero di assegnazioni delle controversie del tipo in esame a un solo magistrato rischia di determinare fissazioni e udienze di trattazione a più lunga scadenza a discapito dell'intento del legislatore di definizione in tempi brevi delle controversie in esame. Attualmente, infatti, le controversie della tipologia indicata rientrano nella voce generica "rapporti di lavoro privato" e sono assegnati paritariamente indipendentemente dal rito applicabile con conseguente involontaria sperequazione nelle assegnazioni.

La Presidente della III Sezione propone quindi, a integrazione e modifica delle tabelle attualmente vigenti, l'assegnazione delle controversie in materia di impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra nel posto di lavoro, rientranti nei criteri di celerità e concentrazione previsti dall'art. 441 bis c.p.c., secondo il criterio cronologico della sopravvenienza, in ragione di uno a uno, attribuendo il numero più basso al magistrato meno anziano, il successivo al magistrato di anzianità intermedia e quello ancora successivo al magistrato più anziano (al settore lavoro sono addetti tre magistrati) ricominciando, con la sopravvenienza ulteriore, dal magistrato meno anziano e proseguendo nello stesso modo. Propone anche, in relazione alle assegnazioni già

effettuate nell'anno in corso, un riequilibrio di esse tra i magistrati, in modo che tutti ne abbiano un numero eguale così da evitare disparità nella trattazione. Il riequilibrio avverrà con assegnazione delle sopravvenienze, secondo il criterio prima indicato, ai magistrati che hanno un numero inferiore di procedimenti ex art. 441 c.p.c. fino a raggiungere progressivamente per tutti lo stesso numero di assegnazioni.

Le proposte appaiono accoglibili considerando che con esse si tende a dare concreta attuazione ai criteri di priorità previsti dall'art. 441 bis c.p.c. e che, in ogni caso, le previsioni tabellari inerenti la distribuzione degli affari tra i giudici hanno anche lo scopo di rendere concretamente perseguibili le priorità nella trattazione delle sopravvenienze legislativamente previste.

L'attuazione concreta del riequilibrio viene delegata alla Presidente di Sezione dr.ssa Giardino.

P.Q.M.

DISPONE

Le controversie aventi ad oggetto impugnative di licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, che rientrano nei criteri di priorità e concentrazione previsti dall'art. 441 bis c.p.c., saranno attribuite ai magistrati secondo il criterio cronologico della sopravvenienza, in ragione di uno a uno, attribuendo il numero più basso al magistrato meno anziano, il successivo al magistrato di anzianità intermedia e quello ancora successivo al magistrato più anziano con reiterazione dello stesso ordine con le sopravvenienze successive.

Al fine di riallineare gli squilibri determinatisi con le assegnazioni sopravvenute dall'01/01/2024 e non ancora definite la Presidente di Sezione provvederà ad assegnare le sopravvenienze, secondo il criterio prima indicato, iniziando dai magistrati che hanno un numero inferiore di procedimenti ex art. 441 bis c.p.c. fino a raggiungere progressivamente per tutti lo stesso numero di procedimenti appartenenti alla tipologia in esame.

Visto l' art. 40 circolare sulle tabelle 23/07/2020 n- 10502/2020, dichiara la presente variazione tabellare esecutiva all'esito dell'eventuale parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario.

Si comunichi a tutti i Magistrati alla Dirigente Amministrativa, ai Capi area del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte Appello di Perugia per i profili di competenza ai sensi degli artt. 39 e 40 circolare sulle tabelle (23/07/2020 P 10502/2020).

Perugia, 10 luglio 2024

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti



ROBERTI
MARIELLA
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
10.07.2024
20:36:33
GMT+00:00